



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NAPOLI

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>PAPPA MONTEFORTE</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>LUPI</b>	<b>PIETRO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SURIANO</b>	<b>MARIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 3860/2016  
depositato il 17/02/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120140429262010000 IRPEF-ALTRO 2011  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120140433985905000 IRAP 2011  
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0718020150003248000  
IRPEF-ALTRO 2011  
contro:  
AG. RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.  
**difeso da:**

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 3860/2016

UDIENZA DEL

13/10/2016 ore 09:00

N°

19498

PRONUNCIATA IL:

17/11/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18 NOV. 2016

Il Segretario

*Frediano Luca De Maria*



*[Handwritten signature]*

## FATTO E DIRITTO

A seguito di notifica in data 8 gennaio 2016 di preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di due cartelle (071 07120140433985905 000 e 071 07120140429262010 000) esattoriali per IRAP e IRPEF 2011, la \_\_\_\_\_ s.r.l. proponeva ricorso a questa Commissione. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (di seguito, per brevità, solo "Equitalia") si costituiva con memoria e la causa era discussa all'udienza del 13 ottobre 2016 all'esito della quale la Commissione ha riservato la decisione.

La contribuente deduce la mancata notifica delle cartelle, essendo venuto a conoscenza delle stesse e degli avvisi di accertamento solo a seguito della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Ha eccepito, inoltre la prescrizione del diritto alla riscossione, la mancanza di valida sottoscrizione del ruolo e delle cartelle, la mancanza di poteri dirigenziali di chi ha sottoscritto le cartelle e gli atti prodromici.

Equitalia, costituitasi il 1/4/2016, con successiva memoria ex art. 32 D.Lgs n. 546/92, ha esibito la cartella n. 071 07120140433985905 000 dell'importo di euro 4.794/86 per IRAP 2011 assumendola notificata a mezzo pec come da allegata stampa di ricevuta di avvenuta consegna il 5.12.2014 e la cartella n. 071 07120140429262010 000 dell'importo di euro 28.101,43 per Irpef ed addizionali 2011 che sarebbe stata notificata a mezzo pec come da allegata stampa di ricevuta di avvenuta consegna il 13.11.2014. Ha dedotto, poi, l'inammissibilità delle altre eccezioni.

All'udienza del 13 ottobre 2016 il procuratore della  
, esaminate le stampe prodotto dalla controparte e ribadendo che la società non aveva ricevuto alcuna notifica, ha eccepito comunque la nullità della notifica a mezzo PEC in quanto mancante l'attestazione di conformità sulle stampe prodotte.

Osserva la Commissione che l'art. 26 DPR 602/73, nella formulazione in vigore all'epoca (novembre/dicembre 2014) delle notificazioni di cui è causa (e, quindi, prima delle modifiche apportate dall'art. 14, co. I, del D.lvo 24 settembre 2015, n. 159), prevedeva al secondo comma, come inserito dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, che "la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile".

La norma abilitava, quindi, i concessionari alla notifica della cartella a mezzo PEC ai contribuenti.

Limitando l'esame della materia alle specifiche doglianze della ricorrente, questa assume che la stampa analogica (cartacea) delle cartelle e delle ricevute del messaggio PEC prodotta da Equitalia in allegato alla memoria ex art. 32 D.lgs 546/92 sia priva dell'attestazione della conformità di detta stampa al contenuto delle ricevute che proverebbero, secondo la tesi del concessionario ed in base alla normativa richiamata, il recapito

dei messaggi PEC contenenti le due cartelle esattoriali nella propria casella di posta elettronica certificata.

Osserva la Commissione, da un lato, che la notifica a mezzo PEC equivale, sul piano degli effetti giuridici ed ai sensi dell'art. 48 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), alla notificazione tramite il servizio postale, dall'altro che compete pur sempre al notificante, anche nel caso della notifica a mezzo PEC, fornire la prova dell'avvenuta notificazione.

Nel caso della notificazione a mezzo posta l'avvenuta notificazione viene provata attraverso l'esibizione dell'avviso di ricevimento compilato dall'agente postale. Nel caso, invece, della posta elettronica certificata la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla recente sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016 della prima sezione civile della Corte di Cassazione) è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) che così recita nei primi sei commi che qui rilevano:

"1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.

3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”.

Sempre il già richiamato art. 48 CAD, nella formulazione in vigore a novembre-dicembre 2014, prevedeva al comma 3 che “La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 [*tramite PEC*] sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.”.

La ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che, ai sensi dell'art. 9 del DPR 68/2005 e delle regole tecniche di cui al DPCM 2 novembre 2005 è sottoscritta con la firma del gestore di posta

elettronica certificata del destinatario, viene, quindi, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e come recita il comma 3 dell'art. 6 del citato DPR "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione", e la data e l'ora della ricezione è opponibile a terzi ai sensi del già richiamato art. 48 CAD.

Occorre, tuttavia, a questo punto sottolineare che tutti i documenti di cui si è discusso sin d'ora, il messaggio PEC inviato al destinatario e le due ricevute, quella di accettazione (RAC) e quella di avvenuta consegna (RdAC), sono documenti informatici.

In mancanza di una normativa specifica per il passaggio dal documento informatico a quello analogico (in questo caso cartaceo) e viceversa, normativa che invece esiste nell'ambito del processo civile telematico (PCT) con gli artt. 16-*bis*, co. 9-*bis*, 16-*decies* e 16-*undecies* d.l. 179/2012 e succ. modifiche e nel caso della notifica telematica eseguita dagli avvocati (vedi art. 9 della legge 53/1994 come modificata dall'art. 16-*quater* del d.l. 179/2012), per la conversione dal documento informatico (in questo caso i file delle due ricevute) a quello cartaceo occorre applicare la disciplina generale del CAD e, segnatamente, quella di cui all'art. 23 secondo cui nella formulazione all'epoca dei fatti vigente: "1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria





dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.

Le stampe delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che sono in origine documenti informatici sottoscritti con firma digitale dai gestori di posta elettronica, sono state depositate dall'Equitalia prive di qualsiasi attestazione di conformità e ciò esime questa Commissione dall'esaminare l'ulteriore questione se il concessionario sia un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi del primo comma.

Nella fattispecie in esame residua, quindi, l'applicazione del secondo comma dell'art. 23 CAD secondo cui queste stampe hanno la stessa efficacia probatoria degli originali informatici da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

All'udienza del 13 ottobre 2016, il procuratore della Speedy Line S.r.l., che in radice sostiene per la sua assistita che nulla la stessa abbia ricevuto, ha espressamente contestato questa conformità. Spettava, quindi, alla Equitalia chiedere breve rinvio per potere depositare stampa con l'attestazione di cui al primo comma oppure depositare su adeguato supporto informatico (ad es. CD-ROM) i duplicati informatici di queste due ricevute al fine di consentire a questa a questa commissione di esaminarli a



mezzo dei normali software di posta elettronica oppure, al limite, disponendo CTU.

Si ricorda, infatti, che questi file non sono altro che file di messaggi di posta elettronica sottoscritti digitalmente dal gestore. Infatti, ai sensi dell'art. 9 del DPR 68/2005, le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Nel caso in esame, quindi, non vi è prova allo stato degli atti che effettivamente il 13 novembre 2014 ed il 5 novembre 2014 siano giunte nella casella di posta elettronica certificata della S.r.l. le due cartelle di cui è causa.

La notifica in data 8 gennaio 2016 della comunicazione preventiva in questa sede impugnata è, quindi, il primo atto notificato alla S.r.l. in base al quale la medesima poteva avere contezza dell'esistenza delle due cartelle.

In mancanza della prova della notifica dei due atti presupposti, il preavviso impugnato deve essere annullato limitatamente alle sole due cartelle di cui è causa.

Sui crediti di cui alle due cartelle, anno di imposta 2011, non sono maturati i termini ordinari di prescrizione.



La novità della questione induce la Commissione a compensare le spese di lite.

**P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 ottobre 2016, accoglie il ricorso ed annulla il preavviso impugnato limitatamente alle sole due cartelle di cui è causa.

Compensa le spese di lite.

Napoli, 17 novembre 2016.

Il Giudice est.

Il Presidente